

COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

Prot. n. 5.094 del 17.06.2021

ORDINANZA N.8 del 17 Giugno 2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2022, del 19.05.2022 pubblicata sulla G.U. n.128 del 03.06.2022;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

VISTO il D.Lgs. n.1/2018 recante il "Codice di protezione civile", che all'art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di protezione civile;

VISTO il D.M. n.2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e la delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi per il triennio 2021-2023" approvato con DGR n. 250 del 15/06/2021 e pubblicato sul BURC n. 59 del 21/06/2021;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania valevole dal 15/06/2022 al 20/09/2022;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
 - gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.


VISTO la nota trasmessa dalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo Benevento-Ufficio di gabinetto Staff Protezione Civile. Difesa Civile e Coordinamento di Soccorso Pubblico avente ad oggetto "Campania Antincendio Boschivo 2022- Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri" trasmessa con prot. 4.730 del 06.06.2022;

RITENUTO di dover prevenire, le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

RICHIAMA I DIVIETI

vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, durante il periodo dal 15.06.2022 al 20.09.2022:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)

Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii..

E ORDINA

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

Si richiama l'obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale 3/2017.


2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii..

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, c.4 lett.a) del D.M. n.2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.


Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Si richiama il DIVIETO, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e al riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere agli interventi



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo periodicamente:

- alla manutenzione mediante sfalcio delle erbe infestanti ed asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire condizioni tali da accrescere il pericolo incendi e prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (ratti, rettili ecc.)
- alla regolare potatura di siepi sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni della visibilità e di transito sulla strada e le proprietà private confinanti, nascondendo la segnaletica e ne limitano la visibilità, restringono o danneggiano le strade, diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e minacciano l'integrità dei centri luminosi, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- alla manutenzione delle alberature radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine statale e/o proprietà private;
- alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio qualora caduti sulla strada per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Alla potatura di alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- Alla conservazione dei fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità relativamente alle piante ad alto fusto radicate sui propri fondi.

7) Aree boscate


Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75 c.15 del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

VIGILANZA E SANZIONI



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

7) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

8) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

9) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Frasso Telesino, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.


La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

Comando Polizia Municipale- SEDE,
Giunta comunale -SEDE;
Parco Regionale Taburno Camposauro –PEC enteparcotaburno@pec.it
Comunità Montana del Taburno Camposauro –PEC cmtaburno@pcert.it
Comando Stazione Carabinieri di Frasso Telesino – PEC tbn21495@pec.carabinieri.it ;
Stazione Carabinieri Forestale di Telesse Terme (Bn) – PEC fbn42857@pec.carabinieri.it;
Commissariato di Polizia di Stato di Telesse Terme-
PEC;comm.teleseterme.bn@pecps.poliziadistato.it;
Provincia di Benevento -PEC protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it;
Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale -SEDE;

nonché inviata per conoscenza a:

Protezione Civile Regionale- staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Benevento protocollo.prefbn@pec.interno.it;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento –PEC com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento -PEC: tbn25209@pec.carabinieri.it;
Gruppo Carabinieri Forestale Benevento - PEC fbn42846@pec.carabinieri.it;

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sui sito Web del Comune.



COMUNE DI FRASSO TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap. 82030 - Frasso Telesino (Bn)
Via San Rocco n.1

Cap. 82030 – tel. 0824/973024

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

RICHIAMA

infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE: 0824.973024
- SALA OPERATIVA PROVINCIALE INTEGRATA SOPI, struttura di coordinamento provinciale di Benevento (dalla ore 20.00 alle ore 8.00): 0824/51412;
- SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA SORU, struttura di coordinamento regionale di Benevento (dalla ore 20.00 alle ore 8.00): 081/2323111 – numeri verdi 800232525 – 800449911;
- VIGILI DEL FUOCO: numero verde 115 (24 ore su 24);
- CARABINIERI FORESTALE EMERGENZA AMBIENTALE: numero verde 1515 (24 ore su 24);

Frasso Telesino li 17 Giugno 2022

IL SINDACO
Pasquale Viscusi

